



Decisione/0812/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 4594/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Marina Vajana - Componente (Relatore)

Lorenzo Maria Coen - Componente

Enrico Vitali - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Antonino Piro - Componente

Accursio Gallo - Componente

Loredana Germanò - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Paola Balducci - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 4594/TFNSVE/2025-2026, 4594 - Ricorso proposto dalla società U.S. LIMITE E CAPRAIA A.S.D. (matricola 204226) contro la società U.S. VIGOR FUCECCHIO ASD (matricola 81302) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore FEJZAJ GIORDIAN (matricola 5586214)

In data 25 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società U.S. LIMITE E CAPRAIA A.S.D. (matricola 204226) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società U.S. VIGOR FUCECCHIO ASD (matricola 81302) al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore FEJZAJ GIORDIAN (matricola 5586214).

Nell'atto introduttivo la ricorrente precisava che il premio era dovuto a seguito del tesseramento con primo contratto di lavoro sportivo da dilettante sottoscritto in data 25/07/2024 con scadenza il 30/06/2025 dalla Società resistente U.S. VIGOR FUCECCHIO matricola federale 81302 per la stagione sportiva di seguito specificate, 2020/2021 e che, nonostante l'invio di formale richiesta a mezzo PEC/Raccomandata A.R. in data 31/12/2025, la società debitrice non aveva provveduto al pagamento della somma di € 16,00.

Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del suddetto Premio, allegando l'attestazione acquisita in data 15/06/2026 dalla Piattaforma Premi che quantificava il premio in € 16,00 per il Primo Contratto Lavoro Sportivo da Dilettante.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Con controdeduzioni depositate il 02 luglio 2026, la società U.S. VIGOR FUCECCHIO ASD si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per asseriti vizi formali e precisamente: notifica dell'atto in formato editabile e mancata sottoscrizione del ricorso.

Nel merito ha richiesto il rigetto del ricorso deducendo, innanzitutto, la non debenza del premio atteso che la società ricorrente svolgeva unicamente attività di Calcio a 11 mentre la resistente è una società di Calcio a 5 e quindi, a giudizio della stessa, la ricorrente non avrebbe potuto fornire una preparazione/formazione anche nel settore del Calcio a 5 ed a riguardo richiama il principio di reciprocità in coerenza con quanto in precedenza affermato da questo Tribunale.

In ogni caso, comunque, anche qualora la ricorrente avesse svolto attività di Calcio a 5 nella stagione sportiva 2020/2021, la resistente deduceva l'omessa prova che il calciatore avesse effettivamente svolto attività di Calcio a 5.

Concludeva, pertanto, la resistente per il rigetto del ricorso.

In data 23 luglio 2026 veniva depositata memoria di costituzione per la società Vigor Fucecchio da parte dell'Avv. Tazzini il quale si limitava a riportarsi ed insisteva nei precedenti atti difensivi.

Chiamata la vertenza all'udienza del 24 luglio 2026, la vertenza viene trattenuta in decisione.

Le argomentazioni addotte dalla società resistente investono nel merito la problematica del rapporto tra attività di calcio a 5 e di calcio a 11 e, in particolare, la rilevanza della formazione acquisita nell'ambito di una delle due attività rispetto all'altra.

Considerato che, nel caso di specie, il calciatore FEJZAJ GIORDIAN ha svolto la fase di formazione presso la società ricorrente che svolgeva esclusiva attività di calcio 11 per poi concludere il primo contratto di lavoro sportivo da dilettante con la società resistente che svolge esclusiva attività di calcio a 5, va da sé che, in mancanza di reciprocità di attività tra le società in questione, non può trovare accoglimento la richiesta di riconoscimento del premio di formazione formulata dalla ricorrente

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

L'ESTENSORE

Marina Vajana

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai